

REDAZIONE DI BILANCIO DELLE COOPERATIVE: RACCOMANDAZIONI DEL MISE

di Sara Agostini^[*], e Stefano Chirico^[**]

La novità

Il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito dell'introduzione del [D.Lgs. n. 139/2015](#), ha fornito interessanti indicazioni, ai revisori di cooperative, sull'implementazione delle nuove norme inerenti il bilancio e il rapporto con la vigilanza mutualistica, ai sensi del [D.Lgs. n. 220/2002](#).

Anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha proposto un proprio documento di approfondimento sulla tematica, con particolare *focus* sull'applicabilità alle cooperative del bilancio previsto per le micro-imprese, nonché sulla eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico dei bilanci.

Sommario: [Inapplicabilità dell'art. 2435- ter c.c. alle società cooperative - Ristorni e prestito sociale - Nuovo schema di bilancio delle cooperative: riflessioni del CNDCEC](#)

[Inapplicabilità dell'art. 2435- ter c.c. alle società cooperative](#)

Il Ministero dello Sviluppo economico è intervenuto, con la [nota del 20 marzo 2017](#), per fornire alcuni indirizzi ai revisori di cooperative, in merito all'applicazione, da parte delle microimprese in forma cooperativa, del nuovo art. 2435-*ter* c.c.; tali imprese, alle quali è già data la possibilità, in base all'art. 2435-*bis* c.c., di redigere il bilancio in forma abbreviata, ora possono omettere la redazione del rendiconto finanziario, della nota della nota integrativa^[1], e della relazione sulla gestione^[2].

L'art. 2435-*ter* c.c. ha definito la categoria delle microimprese ovvero le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi^[3], non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il [D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#) che ha disciplinato il bilancio delle microimprese, non ha preso in considerazione, nell'ambito della novella legislativa, le particolarità previste specificatamente per le cooperative da altri articoli del Codice civile^[4], in merito agli obblighi di comunicazione ai soci e ai terzi sul perseguimento dello scambio mutualistico.

Il Ministero, stante la peculiare disciplina prevista per le cooperative, quale:

- 1) [art. 2513, comma 1, c.c.](#): la cooperativa a mutualità prevalente, ad opera di amministratori e sindaci, deve documentare in nota integrativa la condizione di prevalenza, evidenziando i parametri che la determinano;
- 2) [art. 2528, ultimo comma, c.c.](#): gli amministratori nella relazione al bilancio sono tenuti a illustrare i motivi che hanno determinato l'ammissione di nuovi soci;
- 3) [art. 2545 c.c.](#): amministratori e sindaci, nelle rispettive relazioni al bilancio, previste dagli [artt. 2428 e 2429 c.c.](#), devono specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il raggiungimento dello scopo mutualistico;
- 4) [art. 2545-sexies c.c.](#): le cooperative devono distinguere in bilancio le diverse gestioni mutualistiche, evidenziando le attività svolte con i soci.

ha ritenuto che il [D.Lgs. n. 139/2015](#) non abbia abrogato tali disposizioni e, sposando una interpretazione testuale delle norme, ha stabilito l'inapplicabilità dello schema di bilancio per le microimprese alle società cooperative.

In considerazione di ciò, laddove i revisori che, ai sensi del [D.Lgs. n. 220/2002](#), riscontrino, in sede di ispezione ordinaria e straordinaria, l'utilizzo dello schema di bilancio in commento, dovranno attenersi alle seguenti istruzioni impartite dal Dicastero:

- 1) nel caso in cui non sia stata redatta la nota integrativa, omettendo, quindi, le informazioni richieste dalla legge, sono tenuti a diffidare la cooperativa a riapprovare nuovamente il bilancio, inserendole in nota integrativa;
- 2) nel caso in cui le informazioni sono, invece, presenti in calce ai prospetti di bilancio, sono tenuti a rilasciare il certificato di revisione, segnalando la difformità al punto 56) del verbale di revisione^[5] e prescrivendo, per il futuro, di non utilizzare lo schema di bilancio previsto per le microimprese, salvo una novella normativa che lo disciplini.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e dei Revisori contabili, nel documento "Società cooperative: i bilanci dopo il [D.Lgs. 139/2015](#)" del maggio 2017^[6], invita a rispettare le indicazioni ministeriali, ma auspica una riconsiderazione dell'interpretazione normativa del Ministero, in quanto, comunque, per le cooperative è previsto un rinvio alle disposizioni delle società per azioni, ai sensi dell'[art. 2519 c.c.](#), che consentirebbe l'applicazione dell'[art. 2435-ter c.c.](#)

Il Consiglio ritiene che l'inserimento delle informazioni specifiche indicate dagli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies c.c., possa avvenire anche in calce ai prospetti di bilancio, senza determinare alcuna segnalazione di irregolarità.

[Ristorni e prestito sociale](#)

Il Ministero dello Sviluppo economico, in una successiva nota del 29 marzo 2017, affronta la novità relativa all'[art. 2425 c.c.](#), inerente la soppressione dei proventi ed oneri straordinari, sezione E del conto economico ed il relativo impatto sul calcolo dei ristorni, attribuibili ai soci di cooperative.

Nel verbale di revisione, approvato con [D.M. 23 febbraio 2015](#), è prevista una scheda per la verifica della corretta applicazione dell'istituto del ristorno che stabilisce, tra l'altro, una variazione in riduzione, dall'avanzo di gestione, dei proventi ed oneri straordinari, se positivi, contenuti nella sezione E del conto economico.

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI (BILANCIO CHIUSO AL)		
Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente		
	Esercizio	Esercizio
	€	€
VERIFICA AVANZO DI GESTIONE		
Avanzo di gestione: Rigo 23 del conto economico		
Variazioni in aumento:		
- eventuali ristorni imputati a conto economico		
Variazioni in riduzione:		
- eventuale D - Rettifiche di valore di attività finanziarie del C.E. (solo se saldo positivo)		
- eventuale E - Proventi e oneri straordinari del C.E. (solo se saldo positivo)		
A) Avanzo di gestione rettificato		
B) Avanzo di gestione generato dai soci: A) x percentuale di prevalenza		

La scheda evidenzia che è possibile ristornare esclusivamente quanto generato a seguito degli scambi mutualistici, intervenuti tra i soci e la cooperativa, desumibile dall'applicazione della percentuale di prevalenza all'avanzo di gestione.

In presenza, ora, del novellato [art. 2425 c.c.](#), si pone il problema di calcolare esattamente l'avanzo di gestione ristornabile ai soci, escludendo le partite straordinarie, ora contenute nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico^[7].

In un'ottica di continuità e coordinamento fiscale, il Ministero ritiene che “nel calcolo dell'avanzo della gestione mutualistica non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali^[8], a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società”.

A titolo di esempio, nell'avanzo complessivo della gestione non si dovrà tener conto delle plusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché al plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

Il CNDCEC, nel documento di maggio 2017, evidenzia:

- 1) l'assenza di continuità nella determinazione del valore massimo ristornabile ai soci di cooperative, a seguito della cancellazione della sezione "E" del conto economico;
- 2) la mancata considerazione delle partite straordinarie di natura extra gestionale di entità e incidenza non eccezionale;
- 3) nelle microcooperative che intendano utilizzare lo schema di cui all'art. 2435-ter c.c., seppure considerato non regolare da un punto di vista formale dal Ministero, deve essere inclusa, in calce ai prospetti di bilancio, l'informativa sui componenti di entità o incidenza eccezionali, ai fini di agevolare il corretto calcolo del ristorno.

Ulteriore indicazione ai revisori è fornita dal Ministero, per quanto riguarda la verifica della corretta raccolta del prestito sociale effettuato dalle cooperative.

Tale prestito, di cui alla [Legge n. 127 del 17 febbraio 1971](#), è un finanziamento, dai soci persone fisiche alla cooperativa, disciplinato, inoltre, da un apposito Regolamento, approvato dall'assemblea, che deve prevedere il tasso di rendimento, nell'ambito del *range* stabilito dalla legge^[9]. Il prestito è inserito in bilancio nella voce "Debiti esigibili entro l'esercizio successivo", in quanto è un debito considerato contrattualmente a breve termine

Il CNDCEC, preso atto delle caratteristiche del prestito, quali l'assenza di costi di transazione, la presenza di condizioni di mercato cui corrisponde il rendimento e la mancata previsione di una scadenza, lo qualificano come non valutabile sulla base del criterio del costo ammortizzato^[10].

La Banca d'Italia, con delibera n. 584 dell'8 novembre 2016^[11], ha effettuato una integrazione del provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

In tale delibera, è rideterminata la modalità di calcolo del valore del patrimonio delle cooperative a cui rapportare il prestito sociale^[12]; pertanto, non è possibile "computare nel patrimonio un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili strumentali ai fini dell'imposta locale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi".

Il revisore, quindi, terrà esclusivamente conto del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, ignorando i punti a), b) c) e e), dello schema per la verifica del prestito sociale, di cui al verbale di revisione, approvato con [D.M. 23 febbraio 2015](#).

Se, poi, la cooperativa è tenuta a redigere il bilancio consolidato, il patrimonio risultante sarà da prendere in considerazione ai fini del calcolo del corretto rapporto per la raccolta del prestito.

In presenza, infine, di cooperative che, seppur rientranti nell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ne sono esonerate per legge, il valore del patrimonio da considerare, ai fini del prestito, sarà quello della singola cooperativa, rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società controllate.

[Nuovo schema di bilancio delle cooperative: riflessioni del CNDCEC](#)

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell'ambito del documento del maggio 2017, è giunto alla conclusione che, laddove la comparazione tra i dati del bilancio 2015 e quelli del 2016 dovesse determinare uno sforzo particolarmente gravoso, l'informazione comparativa può essere omessa.

A seguito delle eventuali rettifiche nella quantificazione delle voci di bilancio, potrebbe emergere una riduzione del patrimonio netto che sarà assorbita, nelle cooperative, con l'utilizzo delle riserve, secondo il seguente ordine:

- 1) riserve divisibili;
- 2) riserve per aumento di capitale;
- 3) riserve indivisibili;
- 4) capitale sociale.

In caso di utilizzo delle riserve indivisibili, rimane fermo il principio secondo cui non è possibile effettuare distribuzione di utili o assegnazione di ristorni, fintanto che le stesse riserve non siano state ricostituite.

Nella nota integrativa, infine, indipendentemente dalle informazioni sulle rettifiche, è obbligatorio classificare le riserve, indicando su base triennale:

- la disponibilità;
- la distribuibilità;
- l'utilizzo.

Se, invece, le rettifiche determinano un utile di natura contabile, si ricorda che nelle cooperative a mutualità prevalente, tale utile non può essere classificato nella voce "Utili portati a nuovo", in quanto l'utile d'esercizio deve essere destinato, nei limiti di legge, alle riserve indivisibili, oltre che ai fondi mutualistici, ed eventualmente alla rivalutazione gratuita del capitale sociale o per la distribuzione di dividendi.

Con riferimento alle cooperative, il CNDCEC afferma come non sia necessario dare notizie delle operazioni effettuate con parti correlate^[13], allorquando le stesse rivestano anche la qualifica di socio e le operazioni a condizioni di favore operate nei loro confronti, risultino strumentali allo scambio mutualistico^[14].

Per quanto attiene, infine, alle cooperative sociali, il CNDCEC suggerisce di indicare in bilancio, oltre che il numero di iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative, anche quello di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla [Legge n. 381/1991](#); ritiene inoltre opportuno inserire la percentuale di prevalenza mutualistica in nota integrativa, seppure tali enti siano prevalenti di diritto.

Note:

[*] Giurista d'impresa

[**] Consulente imprese cooperative

[1] Quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'[art. 2427, comma 1, n. 9 e 16 c.c.](#)

[2] Quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'art. 2428, nn. 3 e 4. c.c.

[3] Il CNDCEC ritiene che “ai fini dell'applicazione del bilancio delle microimprese, in sede di prima adozione si può tenere conto, per le cooperative già in funzionamento, degli esercizi 2015 e 2016.”.

[4] Artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-*sexies* c.c.

[5] Voce “Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale”.

[6] www.commercialisti.it.

[7] S. Agostini e S. Chirico, “Bilancio delle microimprese e nuova struttura del conto economico: implicazioni per le cooperative”, in questa *Rivista*, n. 2/2017, pag. 34.

[8] Tali eventi eccezionali devono essere indicati in nota integrativa, ai sensi dell'[art. 2427, comma 1, n. 13\), c.c.](#)

[9] Il limite massimo è il tasso dell'ultima emissione dei buoni postali fruttiferi, maggiorato di 2,5 punti.

[10] [Art. 2426 c.c.](#), così come modificato dal [D.Lgs. n. 139/2015](#).

[11] G.U. n. 271 del 19 novembre 2016.

[12] L'ammontare dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio o del quintuplo, se il complesso dei prestiti è assistito da: o in misura pari al 30% da garanzie personali o reali finanziarie rilasciate da soggetti vigilati; o se la cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali (punto 3.1 della delibera della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016).

[13] Si veda per la definizione di parti correlate il documento della Commissione Principi Contabili Internazionali del CNDCEC: “Le parti correlate e le indicazioni del Principio Contabile IAS 24 - Strumenti di controllo e metodologie applicative”, dicembre 2015.

[14] Art. 2427, comma 1, n. 22- *bis*, c.c. - La nota integrativa deve indicare: (...) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. (...).

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.